

Vittorio Gaspardini

Avvocato

Sig. Presidente della Giunta

della Regione Abruzzo

dott. Marco Marsilio

SEDE

PEC: contenzioso@pec.regione.abruzzo.it

Sig. Responsabile

dell'Avvocatura Regionale

della Regione Abruzzo

SEDE

PEC: avvocatura@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Adempimento all'ordinanza TAR Lazio sez. III Quater, n. 3721/2023. Richiesta di pubblicazione ai fini della notifica per pubblici proclami.

Il sottoscritto avv. Vittorio Gaspardini, in qualità di difensore di Artech Srl nel ricorso innanzi al TAR Lazio, sede di Roma, sez. III *quater*, n.r. 4911/2023, come da procura notificata unitamente al ricorso introduttivo e depositata in giudizio,

premessso che

- con il ricorso innanzi indicato, notificato anche a codesta Amministrazione, Artech Srl ha chiesto l'annullamento:
- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216/15.9.2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- del DM 6.10.2022 n. 215 rubricato "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018";
- ove occorra, del provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. n. 213/CSR del 28.9.2022, recante "intesa ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ed, in particolare:

Vittorio Gaspardini

Avvocato

1. della det.ne dirigenziale della Regione autonoma della Sardegna n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 rubricata “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
2. della det.ne dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 24300/2022, avente ad oggetto la “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”;
3. del decreto della Regione Toscana n. 24681/2022, avente ad oggetto la “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del DL 78/2015”;
4. della det.ne dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 della Regione Piemonte, avente ad oggetto la “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”;
5. della det.ne dirigenziale n. 10/2022 della Regione Puglia, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;
6. del decreto dirigenziale n. 172/2022 della Regione Veneto, avente ad oggetto: “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”;
7. del decreto del direttoriale n. 52/2022 della Regione Marche, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della

Vittorio Gaspardini

Avvocato

Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;

8. del decreto dirigenziale n. 2022-D337-00238 della Provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto la “definizione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successivamente modificato al comma 8 dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018 n. 145”;

9. del decreto direttoriale n. 29985/GRFVG/2022 della Regione Friuli Venezia – Giulia, avente ad oggetto: “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”;

10. della determinazione direttoriale n. 13106/2022 della Regione Umbria, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”;

11. della det.ne dirigenziale n. DPF/121/2022 della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi – ”;

12. del decreto dirigenziale n. 7967/2022 della Regione Liguria, avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”;

13. del decreto direttoriale della Regione Lombardia n. 18311/2022, avente ad oggetto: “superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter d.l. 19 giugno n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal d.m. del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”.

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto ed, in particolare, ove occorra, dei provvedimenti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. n.181/CSR del 7.11.2019 e rep. n. 213/CSR del 28.7.2022;

- con l'ordinanza in epigrafe, il TAR Lazio, accertata l'ammissibilità del ricorso per il perfezionamento della notifica nei confronti di un controinteressato, ha disposto che “*i predetti*

Vittorio Gaspardini

Avvocato

ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento";

- di conseguenza, la medesima ordinanza ha ingiunto di provvedere all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 c.p.a. "mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio";

- detta pubblicazione, nello specifico, deve avvenire con le modalità di seguito esposte:

"la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;

3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;

4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;

5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Vittorio Gaspardini

Avvocato

tutto ciò premesso il sottoscritto, nella qualità di cui innanzi, in esecuzione dell'ordinanza di cui in epigrafe:

TRASMETTE

all'Amministrazione a mezzo PEC all'indirizzo in intestazione i seguenti allegati:

1. avviso di pubblicazione redatto in ossequio alle disposizioni di cui all'ordinanza TAR Lazio sez. III Quater, n. 3721/2023;
2. originale telematico dell'atto di trasposizione innanzi al TAR Lazio del ricorso straordinario al capo dello stato;
3. originale telematico del ricorso per motivi aggiunti;
4. originale telematico dell'ord. TAR Lazio sez. III Quater, n. 3721/2023;
5. elenco degli operatori economici controinteressati evincibili dal provvedimento pubblicato dall'Amministrazione;

il sottoscritto, in virtù di quanto previsto dal provvedimento giurisdizionale innanzi indicato,

CHIEDE

- all'Amministrazione di provvedere, **entro e non oltre il giorno 12 luglio 2023**, alla pubblicazione dei documenti allegati sul proprio sito istituzionale e di non rimuovere da detto sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita, secondo quanto prescritto dall'ordinanza ottemperanda;

- di curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i documenti in questione;

- di rilasciare ad Artech S.r.l., **mediante trasmissione a mezzo PEC al sottoscritto difensore all'indirizzo vgaspardini@ordineavvocatibopec.it**, un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica", **con cortese urgenza e comunque in termine utile per provvedere al deposito tempestivo innanzi al TAR Roma (gg. 30 dal ricevimento della presente)**;

- qualora l'Amministrazione ravvisi difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, **di darne atto formalmente e con cortese urgenza**, secondo quanto previsto dall'ordinanza in esecuzione.

Distinti saluti

Bologna, 29 giugno 2023

avv. Vittorio Gaspardini